

DETERMINA Fascicolo n. GU14/157869/2019**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Cxxx I. - RadioFibra srl****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018; VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza dell’utente Cxxx I., del 31/07/2019 acquisita con protocollo n. 0341938 del 31/07/2019

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L’istante lamenta la mancata attivazione del servizio “Fibrolina” da parte di Radio Fibra S.r.l. (nel prosieguo, Radio Fibra), asseritamente richiesta in data 27.01.2017, epoca in cui veniva eseguito il bonifico di € 49,00, a titolo di contributo attivazione. Deduciva che il successivo 19.07.2017 richiedeva la disattivazione, pur essendo ancora in attesa dell’attivazione, richiedendo il rimborso di tale somma. Nonostante le numerose comunicazioni intercorse via posta elettronica e le rassicurazioni in merito al rimborso, nessun accredito

risulta alla Sig.ra Chiodo Quest'ultima ha formulato, quindi, istanza di definizione nei confronti di Radio Fibra al fine di ottenere la restituzione della somma di € 49,00. A supporto delle proprie argomentazioni, oltre ai prescritti documenti, depositava le condizioni generali di abbonamento dell'operatore.

Radio Fibra non ha depositato alcuna memoria difensiva, che ne consegue ai fini dell'applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., applicabile, per analogia, anche in questa sede.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 della delibera 203/18/CONS ed è pertanto proponibile. Questo premesso, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno. Nel merito, le richieste dell'istante devono essere integralmente accolte per i motivi esposti di seguito. In primo luogo, giova rammentare che, secondo quanto previsto nelle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013) e considerata altresì la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'Autorità e dei Corecom, il creditore della prestazione, identificato nell'utente, deve limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, gravando, per converso, sull'operatore l'onere della prova del proprio adempimento (c.d. inversione dell'onere della prova). Di conseguenza, a fronte delle contestazioni sollevate dall'istante, aventi ad oggetto l'inadempimento contrattuale di Radio Fibra ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta a quest'ultimo fornire prova, opposta e contraria, atta a dimostrare il proprio adempimento. Ma c'è di più. Ferma restando, l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. sopra richiamato, la Sig.ra Chiodo prova di aver corrisposto in favore di Radio Fibra il contributo di attivazione di € 49,99 in data 27.01.2017 (cfr. all. 1) al fascicolo istruttorio), adempimento a cui viene collegata la conclusione del contratto, così come previsto dall'art. 3 delle Condizioni Contrattuali del "Pacchetto Fibrolina". Lamenta, sul punto, che tale servizio non è mai stato attivato, deduzione che deve intendersi ammessa in assenza di contestazione da parte dell'operatore. Non avendo eseguito la prestazione oggetto dell'obbligazione contenuta nelle Condizioni contrattuali di cui sopra, Radio Fibra è tenuta alla restituzione del contributo di attivazione, ai sensi dell'art. 4 ("Nel caso in cui RADIOFIBRA rilevasse che il servizio non può essere attivato per problematiche tecniche (o per altri motivi rilevati dagli uffici amministrativi della stessa) oppure nel caso in cui il Cliente receda o disdica prima dell'avvenuto allacciamento, RadioFibra provvederà alla restituzione del contributo di attivazione mediante bonifico bancario alle coordinate che il Cliente fornirà (o con il riaccredito sulla carta di credito nel caso in cui il Cliente abbia utilizzato tale metodica durante il pagamento), con una tempistica massima di 180 giorni dal ricevimento della disdetta o del verbale di mancata attivazione"). Alla luce di quanto emerso nell'ambito del procedimento, quindi, si accoglie integralmente la richiesta di parte istante.

DETERMINA

- RadioFibra srl, in accoglimento dell'istanza del 31/07/2019, è tenuta a rimborsare la somma di € 49,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberto Rizzi

f.to